



DIB

s.r.l.

DOMUS IMMOBILIARE BRIANTEA

Intermediazione immobiliare

Abitativo, industriale, commerciale, attività

Locazioni immobiliari e ramo d'azienda

Valutazioni e perizie

Atti privati immobiliari

Consulenze e servizi immobiliari

Mutui e leasing immobiliare

ESTINZIONE ANTICIPATA E PENALI

Nei contratti di credito fondiario, disciplinati dall'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario), la possibilità di restituire il mutuo anticipatamente è una facoltà attribuita dalla legge al mutuatario, il quale può dunque decidere, a un certo punto dell'ammortamento, di chiudere il contratto, restituendo il capitale ancora dovuto, sul quale evidentemente non pagherà più interessi. A fronte di questo mancato guadagno, la banca può, in linea generale e se previsto dal contratto, richiedere un compenso (chiamato penale).

Tuttavia, ai sensi della legge 40/2007, sono ora nulle e non possono esser stipulate clausole che prevedano penali, commissioni né altre prestazioni in caso di estinzione anticipata totale o parziale, dei mutui stipulati per le seguenti finalità: "per l'acquisto, o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche".

Nel caso di mutui contratti con le finalità sopra descritte, prima del 2 febbraio o del 3 aprile 2007 (a seconda dei casi), i costi per l'estinzione anticipata o il rimborso parziale anticipato sono stati ridotti in base all'accordo raggiunto tra Abi e Associazioni dei consumatori.